

PROTOCOLLO SULLA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI DIFENSORI DI IMPUTATI E DI PARTI CIVILI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO O DIFESI DI UFFICIO

**Procedimenti innanzi al Tribunale in composizione Monocratica e Collegiale -
Procedimenti innanzi al G.I.P. - G.U.P.**

PARTE GENERALE

Il presente Protocollo viene sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ragusa, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa e dal Presidente della Camera Penale di Ragusa al fine di pervenire, attraverso un dialogo ed un accordo tra magistrati e classe forense, e tenuto conto delle criticità e delle esigenze manifestate dal personale amministrativo, all'individuazione di procedure condivise per la liquidazione degli onorari ai difensori dei cittadini non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, ai difensori d'ufficio ed ai difensori di persone irreperibili, al fine di pervenire ai seguenti obiettivi:

- Standardizzazione della modulistica in uso;
- Condivisione dei criteri generali adottati nella quantificazione degli onorari al fine di evitare, nell'ambito del medesimo Ufficio, ipotesi di liquidazioni sostanzialmente diverse a fronte di analoga attività difensiva posta in essere;
- Corresponsabilizzazione del Consiglio dell'ordine degli Avvocati in ordine alla congruità delle somme richieste in liquidazione con l'attività effettivamente prestata;
- Riduzione del numero di opposizioni ai decreti di liquidazione;
- Semplificazione degli adempimenti di cancelleria connessi al servizio;
- Riduzione dei tempi tecnici intercorrenti dalla emissione del decreto di liquidazione al materiale recupero del credito da parte del difensore;
- Riduzione dei costi a carico dell'Amministrazione.

Premesso

l'art. 9 d.l. 24 gennaio 2012 n. 1 (convertito con modificazioni nella L. 24 marzo 2012 n. 27), il quale ha abrogato le tariffe per gli onorari spettanti ai professionisti la cui attività è regolamentata nel sistema ordinistico, e dunque anche agli avvocati,

Rilevato

- Che di conseguenza ogni riferimento contenuto nel D.P.R. 115/2002 alle 'tariffe professionali' deve intendersi ai parametri di cui al D.M. 55/2014 attualmente in vigore dal 3 aprile 2015;
- Che al fine di stabilire gli importi da liquidare ai difensori di imputati o di parti civili ammessi al patrocinio a spese dello Stato ed equiparati (artt. 116 e 117) occorre, quindi, coordinare il testo del D.P.R. 115/2002 con la nuova normativa in materia di parametri forensi;
- Che il D.M. 55/2014 con riguardo al settore penale prevede la liquidazione in relazione alle fasi del giudizio (studio, introduttiva, istruttoria, decisoria);

- Che per ogni fase e per ogni Autorità l'art. 12 D.M. individua dei valori definiti 'medi' i quali possono essere, di regola, aumentati fino all'80% o diminuiti fino al 50%;
- Che l'art. 82 D.P.R. 115/2002 stabilisce che 'l'onorario e le spese liquidati non devono risultare superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti';
- Che l'art. 106 bis D.P.R. 115/2002 (introdotto dalla Legge di stabilità del 27/12/2013 n. 302) dispone che gli importi siano ridotti di 1/3;
- Che, infine, l'art. 2 D.M. 55/2014 dispone che al difensore spettano le spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione e che, ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002, al difensore spetta anche la liquidazione delle spese sostenute (ove adeguatamente documentate);

Ritenuto

- Che la redazione delle tabelle di riferimento per la liquidazione degli onorari oggetto del presente Protocollo di Intesa debba necessariamente tenere conto dei principi di riferimento sopra richiamati;
- Che nella predisposizione delle tabelle verrà prevista la liquidazione di tutte le fasi del giudizio (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) come contemplate dall'art. 12 comma 3 D.M. 55/2014 al quale si rinvia per l'individuazione delle attività comprese nelle varie fasi.
- Che in nessun caso verranno liquidati onorari inferiori ai valori tabellari minimi di cui al D.M. 55/2014;
- Che le tabelle previste dal presente protocollo si applicano alla liquidazione dei procedimenti per i quali vi è stata ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (sia per gli imputati che per le parti civili) nonché alle liquidazioni ex artt. 116 e 117 D.P.R. 115/2002;
- Che rimane salva, come normativamente previsto, in relazione a particolari circostanze relative ai singoli procedimenti (quali, ad esempio, particolare complessità del procedimento, gravità dei reati contestati, numero di parti e di imputazioni, specifiche attività professionali svolte, risultati ottenuti) la possibilità per il difensore di richiedere, attraverso motivata e documentata istanza, importi superiori rispetto a quelli indicati nel presente protocollo.

In ragione di quanto sopra, le prassi alle quali i sottoscrittori del presente Protocollo si impegnano, ciascuno per la propria parte, vengono di seguito così indicate:

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

ISTANZA DI AMMISSIONE

In relazione al contenuto delle istanze di ammissione al beneficio ed alle modalità di presentazione delle stesse, si rimanda integralmente alle norme di legge esistenti in materia.

Qualora l'interessato sia in possesso di un documento d'identità o di riconoscimento scaduto di validità, lo stato, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante produzione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati non hanno subito variazioni dalla data del rilascio, ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000.


Può avviarsi alla mancata indicazione del codice fiscale solo qualora si tratti di straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale che dovrà, in questo caso, fornire le indicazioni richieste dall'art. 4 DPR 605/73, come da ordinanza della Corte Cost. 114/04 (nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale).

In relazione alla documentazione da produrre unitamente all'istanza di ammissione al beneficio, si precisa che ai fini dell'ammissione sarà ritenuta sufficiente l'allegazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 79 comma 1 lett. c) D.P.R. 115/2002 con l'indicazione del reddito dell'ultimo anno di imposta, senza onerare il richiedente della produzione della documentazione a supporto. Trattasi infatti di una ammissione al beneficio disposta in via provvisoria e sempre revocabile all'esito dei controlli di legge posti in essere dalla autorità competenti ex art. 98 T.U. cit.

Per agevolare l'attività di cancelleria, nonché al fine di evitare lungaggini nelle procedure di notifica dei decreti di ammissione (o di rigetto) delle istanze, queste ultime dovranno contenere l'elezione di domicilio ad hoc presso lo studio del difensore nonché l'indicazione dell'indirizzo di pec del difensore.

Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, dovrà corredare l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti quanto dichiarato, ex art. 79, comma 2, D.P.R. 115/2002. Il Magistrato provvederà comunque sulla richiesta di ammissione, cui dovrà essere allegata copia dell'istanza presentata alla suddetta Autorità. Decorsi infruttuosamente 30 giorni dalla presentazione all'autorità consolare della richiesta di certificazione, si riterrà sufficiente ai sensi dell'art. 94 comma 2 D.P.R. 115/2002 la dichiarazione sostitutiva di certificazione a firma dello straniero.

Nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto, o del successivo giudizio direttissimo o di altro procedimento simile che impedisca al richiedente di predisporre l'istanza di cui all'art. 79 D.P.R. 115/2002 corredata dalla relativa documentazione, l'interessato presente, anche a mezzo del proprio difensore, può avanzare riserva di presentazione dell'istanza, che dovrà essere depositata nei 20 giorni successivi. In caso di ammissione, la decorrenza è retrodatata ex art. 109 D.P.R. 115/2002 al momento della riserva di presentazione dell'istanza.



ISTANZA DI LIQUIDAZIONE

L'istanza di liquidazione dovrà contenere l'espressa indicazione della volontà di applicare i parametri e le tabelle di cui al presente protocollo.

Alla stessa dovrà essere allegata copia del decreto di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Sarà altresì cura del difensore, al fine di una ulteriore semplificazione della procedura, provvedere alla redazione del provvedimento di liquidazione da sottoporre al Giudice, da predisporre secondo le indicazioni di cui al presente Protocollo nonché utilizzando la relativa modulistica allegata.

I difensori degli imputati e delle parti civili ammessi al gratuito patrocinio avranno cura di depositare l'istanza di liquidazione dei propri compensi professionali contestualmente alla definizione della fase alla quale i compensi si riferiscono, o direttamente in udienza oppure con deposito in cancelleria non oltre tre giorni dalla data dell'udienza.

Tale accorgimento consentirà al Giudice di determinare i compensi con adeguata ed immediata cognizione della quantità e della qualità della prestazione professionale (avendo immediato contatto con il fascicolo processuale trattenuto per la decisione), e permetterà così di soddisfare le esigenze di speditezza e snellimento nell'emanazione del decreto di liquidazione.

Il Giudice, in caso di presentazione in udienza, pubblicando il dispositivo mediante lettura della sentenza in aula, darà altresì lettura del decreto di liquidazione dei compensi, che si intenderà pertanto così comunicato a tutte le parti, secondo l'espressa previsione di cui all'art. 82 comma 3 D.P.R. 115/2002.

In tale modo sarà possibile evitare che il Giudice si trovi a dover riesaminare un fascicolo processuale a distanza di tempo, che il difensore debba allegare all'istanza documentazione comprovante l'attività prestata ed, infine, che il decreto di liquidazione debba essere notificato a tutte le parti, con notevole aggravio di lavoro in capo agli Uffici e con inevitabile snellimento dei tempi necessari per la positiva definizione dell'iter procedurale di liquidazione.

Laddove l'istanza di liquidazione venga invece depositata in cancelleria, sarà ritenuta sufficiente, al fine di comprovare l'attività professionale svolta, l'allegazione della copia della sentenza o del diverso provvedimento definitorio di fase, e l'indicazione delle date di udienza cui ha partecipato.

Le richieste di liquidazione di importi superiori rispetto a quelli previsti dal presente protocollo dovranno essere corredate dall'espressa indicazione delle ragioni giustificative della richiesta nonché da idonea documentazione comprovante l'attività difensiva svolta.

Qualora l'istanza contenga la richiesta di liquidazione delle spese sostenute (ex art. 82 D.P.R. 115/2002), il difensore dovrà allegare la relativa documentazione.

Si precisa infine che, secondo quanto espressamente stabilito dall'art. 12 comma 1 D.M. 55/2014, il quale dispone che 'ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto del numero delle udienze, pubbliche o camerale, diverse da quelle di mero rinvio, nessun diritto alla liquidazione verrà riconosciuto al difensore d'ufficio nominato ex art. 97 comma 4 c.p.p. in relazione alle udienze di mero rinvio.

**LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAL DIFENSORE D'UFFICIO NEL CASO
PREVISTO DALL'ART. 117 T.U. 115/2002**


L'onorario spettante al difensore d'ufficio della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato o del condannato irreperibili, è liquidato dal Giudice, con le modalità previste dall'art. 82 del T.U. spese di giustizia.

Nel caso di soggetto dichiarato formalmente irreperibile con decreto del P. M. o del Giudice ai sensi dell'art. 159 c.p.p., il difensore deve allegare alla richiesta copia del provvedimento di nomina di difensore d'ufficio e del decreto di irreperibilità.

Nel caso in cui l'assistenza risulti prestata in favore di un soggetto che corrisponda ad una situazione di irreperibilità cd. 'di fatto' (ex art. 161 comma 4 c.p.p.), occorrerà distinguere due diverse ipotesi:

- 1) Imputato irreperibile di fatto senza che risulti fissa dimora sul territorio dello Stato e per il quale non emerga dagli atti del procedimento alcuna notizia o alcun indirizzo utile al rintraccio: in tale caso il difensore deve limitarsi semplicemente a presentare istanza di liquidazione dell'onorario ai sensi dell'art. 117 D.P.R. 115/2002;
- 2) Imputato irreperibile di fatto per il quale risulti in atti l'indicazione di una residenza: in tal caso il difensore, prima di procedere alla richiesta di liquidazione, deve procedere al recupero del proprio credito professionale ai sensi dell'art. 116 D.P.R. 115/2002 e, in caso di esito negativo, potrà procedere alla richiesta di liquidazione ai sensi dell'art. 117 D.P.R. 115/2002. A tal fine, si specifica che si considerano adempimenti sufficienti a dimostrare l'impossibilità del recupero, invio di lettera raccomandata A/R con richiesta di saldo della parcella non consegnata al destinatario per irreperibilità e certificato anagrafico attestante l'irreperibilità o la residenza presso indirizzo ove è risultato impossibile il recapito della missiva.

**LIQUIDAZIONE DELL' ATTIVITA' SVOLTA DAL DIFENSORE D'UFFICIO NEL CASO
PREVISTO DALL'ART. 116 D.P.R. (T.U.) 115/02**



La documentazione che il difensore d'ufficio deve allegare all'istanza di liquidazione varia in relazione alla categoria di appartenenza del soggetto difeso.

Possono essere individuate, in particolare, le seguenti ipotesi:

a) Cittadino residente identificato con documenti.

In tale ipotesi, si considerano adempimenti sufficienti a dimostrare l'impossibilità del recupero dell'onorario:

- Richiesta onorario e messa in mora (presso il domicilio dichiarato e presso la residenza anagrafica aggiornata se diversa e/o presso il luogo dove eserciti abitualmente attività lavorativa, se risultante dagli atti);
- Verifica anagrafica aggiornata negativa del comune di residenza e- se diverso- presso il comune di eventuale dichiarazione o elezione di domicilio;
- Esperimento di un pignoramento mobiliare negativo;

b) Cittadino straniero (anche comunitario) identificato con documenti, residente nel territorio dello Stato ma non reperibile.

In tale ipotesi, si considerano adempimenti sufficienti a dimostrare l'impossibilità del recupero dell'onorario:

- Richiesta onorario e messa in mora (presso il domicilio dichiarato e presso la residenza anagrafica aggiornata se diversa e/o presso il luogo dove eserciti abitualmente attività lavorativa, se risultante dagli atti);
- Verifica anagrafica aggiornata negativa del comune di residenza e- se diverso- presso il comune di eventuale dichiarazione o elezione di domicilio;
- Esperimento di un pignoramento mobiliare negativo.

c) Cittadino, identificato con documenti, residente nel territorio dello Stato, ma non reperibile.

In tale ipotesi, si considerano adempimenti sufficienti a dimostrare l'impossibilità del recupero dell'onorario:

- Richiesta onorario e messa in mora negative;
- Verifica anagrafica aggiornata negativa del comune di residenza e- se diverso- presso il comune di eventuale dichiarazione o elezione di domicilio;

d) Cittadino straniero (anche comunitario) identificato, non residente nel territorio dello Stato e non reperibile nel territorio italiano

In tale ipotesi, si considerano adempimenti sufficienti a dimostrare l'impossibilità del recupero dell'onorario:

- Richiesta onorario e messa in mora negative (se indicato un domicilio);

- Verifica anagrafica aggiornata negativa del comune di commissione del reato e/o di quello di eventuale dichiarazione o elezione di domicilio;

e) Cittadino straniero (anche comunitario), non identificato con documento di identità, sedicente, senza fissa dimora e non reperibile nel territorio italiano

In tale ipotesi, si considerano adempimenti sufficienti a dimostrare l'impossibilità del recupero dell'onorario:

- richiesta onorario e messa in mora negative solo se lo straniero, inizialmente ha indicato un domicilio.

In ogni caso, in tutte le ipotesi sopra indicate, ai fini della liquidazione possono essere valorizzati gli atti del fascicolo processuale, laddove ritenuti sufficienti dal Giudice.

TABELLE DI LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI

CRITERI GENERALI

I procedimenti penali vengono distinti in tre categorie:

I) Affari Semplici

Si ritengono tali i processi aventi ad oggetto reati per i quali è prevista una pena edittale non superiore nel massimo a 5 anni, ad esclusione di quelli aventi ad oggetto il reato di cui all'art. 589 c.p. e dei procedimenti per i quali vi sia richiesta la sospensione con messa alla prova definiti ex art. 464 bis c.p.p., per i quali troveranno applicazione i criteri di cui agli affari medi della sezione II.

Per tutti i procedimenti definiti in atti predibattimentali, essenzialmente ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (ad esempio prescrizioni, oblazioni, mancanza o remissione di querela) si applicheranno i valori minimi di liquidazione in relazione alla fase di studio ed alla fase decisoria, con diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002 ed aumento per rimborso spese generali in misura del 15%, oltre IVA e CPA.

Nella presente sezione verranno inseriti altresì tutti i procedimenti definiti con il rito alternativo della richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., indipendentemente dalla fattispecie di reato contestata, in relazione ai quali si applicheranno i valori di liquidazione con riferimento alla fase di studio, alla fase introduttiva ed alla fase decisoria.

Per i superiori procedimenti il valore dei parametri viene individuato nel valore medio di liquidazione cui al D.M. 55/2014 ridotto nella misura del 50%, secondo gli importi specificati in seno alle tabelle di seguito allegate.

Rimane ferma la riduzione di 1/3 sugli onorari prevista dall'art. 106 bis D.P.R. 115/2002.

II) Affari di Media Complessità

In tale categoria vengono inseriti i procedimenti aventi ad oggetto i reati con pena edittale superiore nel massimo a 5 anni, nonché i procedimenti aventi ad oggetto la fattispecie di cui all'art. 589 c.p. ed i procedimenti definiti con richiesta di messa alla prova.

Per tali procedimenti il valore dei parametri viene individuato nel valore medio di liquidazione di cui al D.M. 55/2014, secondo gli importi specificati in seno alle tabelle di seguito allegate.

Rimane ferma la riduzione di 1/3 sugli onorari prevista dall'art. 106 bis D.P.R. 115/2002.

III) Affari Complessi

In tale categoria vengono inseriti i processi aventi ad oggetto i reati di cui all'art. 51 comma 3 bis e comma 3 quinquies c.p.p.

Per tali procedimenti il valore dei parametri viene individuato nel valore medio di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 aumentato nella misura dell'80%, secondo gli importi specificati in seno alle tabelle di seguito allegate.

Rimane ferma la riduzione di 1/3 sugli onorari prevista dall'art. 106 bis D.P.R. 115/2002.

Procedimenti con fase cautelare

In relazione alla liquidazione della fase cautelare, nell'ipotesi di una cristallizzazione degli atti acquisiti al fascicolo delle indagini preliminari e l'identità tra gli stessi e gli atti utilizzati per la decisione (ciò sia in relazione alla fase G.I.P. - G.U.P. sia in relazione alla fase innanzi al Tribunale) si applicherà un aumento nella misura del 50% rispetto agli importi di fase dovuti per il procedimento secondo le sezioni di appartenenza indicate nel presente Protocollo.

L'aumento sarà determinato nella misura del 70% laddove, ferma restando l'identità degli atti di indagine, verrà proposto riesame.

Procedimenti definiti con richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.

Tutti i procedimenti definiti con il rito alternativo della richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., indipendentemente dalla fattispecie di reato contestata, verranno ritenuti affari semplici, con conseguente applicazione dei valori di liquidazione della relativa sezione (parametri medi di liquidazione ridotti nella misura del 50%) in relazione a fase di studio, fase introduttiva e fase decisoria.

Resta ferma, come rilevato in premessa, la possibilità per il difensore di richiedere, in relazione a particolari, specifiche e documentate circostanze del procedimento, l'applicazione di importi superiori.

Procedimenti definiti con rito abbreviato semplice.

Nell'ambito dei procedimenti definiti con il rito alternativo del giudizio abbreviato semplice, con applicazione dei valori di liquidazione della sezione relativa alla fattispecie di reato contestata, verranno applicati i parametri di liquidazione relativi alla fase di studio, alla fase introduttiva ed alla fase decisoria.

Resta ferma, come rilevato in premessa, la possibilità per il difensore di richiedere, in relazione a particolari, specifiche e documentate circostanze del procedimento, l'applicazione di importi superiori.

Aumenti per istruttorie complesse

In relazione alla determinazione degli importi dovuti per la fase istruttoria, ed al fine di garantire un adeguamento dei compensi alla particolare complessità della stessa, si stabilisce un aumento in misura del 20% per ciascuna udienza istruttoria (con esclusione di quelle di mero rinvio) successiva alla quarta (con esclusione delle udienze di mero rinvio) tenutasi nell'ambito del procedimento, e fermo restando il divieto di superamento dell'importo massimo di fase previsto dal presente protocollo in relazione alla fattispecie di reato per cui si procede.

Aumenti per pluralità di parti assistite e per procedimenti con parte civile costituita.

In relazione all'ipotesi in cui il difensore assista più parti aventi la medesima posizione processuale troverà applicazione il disposto di cui all'art. 12 D.M. 55/2014.

Nell'ambito dei procedimenti nei quali vi è costituzione di parte civile, al difensore dell'imputato spetterà un aumento nella misura del 20% dei compensi complessivamente dovuti per l'attività svolta, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

TABELLE DI LIQUIDAZIONE

Si riportano, di seguito, i valori di liquidazione applicati in forza della suddivisione nelle categorie di cui sopra.

Procedimento innanzi al Tribunale Monocratico

FASE	Affari Semplici	Affari Medi	Affari Complessi
Studio	€ 225,00	€ 450,00	€ 810,00
Introduttiva	€ 270,00	€ 540,00	€ 972,00
Istruttoria	€ 540,00	€ 1.080,00	€ 1.944,00
Decisoria	€ 675,00	€ 1.350,00	€ 2.430,00

Procedimento innanzi al Tribunale Collegiale

FASE	Affari Semplici	Affari Medi	Affari Complessi
-------------	------------------------	--------------------	-------------------------

Studio	€ 225,00	€ 450,00	€ 810,00
Introduttiva	€ 360,00	€ 720,00	€ 1.296,00
Istruttoria	€ 675,00	€ 1.350,00	€ 2.430,00
Decisoria	€ 675,00	€ 1.350,00	€ 2.430,00

Procedimento innanzi al G.I.P. - G.U.P.

FASE	Affari Semplici	Affari Medi	Affari Complessi
Studio	€ 405,00	€ 810,00	€ 1.458,00
Introduttiva	€ 360,00	€ 720,00	€ 1.296,00
Istruttoria	€ 495,00	€ 990,00	€ 1.782,00
Decisoria	€ 675,00	€ 1.350,00	€ 2.430,00


Agli importi sopra indicati verrà applicata la riduzione di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002.

MODULISTICA


La liquidazione dei compensi professionali spettanti al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato secondo le indicazioni ed i parametri di cui al presente Protocollo dovrà essere preferibilmente richiesta mediante utilizzo dei seguenti moduli allegati, contenenti sia l'istanza di liquidazione che il relativo provvedimento di liquidazione da sottoporre al Giudice.

- A) Modulo richiesta e liquidazione compensi fase G.I.P. - G.U.P.
- B) Modulo richiesta e liquidazione compensi Tribunale monocratico
- C) Modulo richiesta e liquidazione compensi Tribunale collegiale

Il Presidente del Tribunale



Per il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati



Il Presidente della Camera Penale

